



## **Tribunale di Reggio Calabria** **Presidenza**

*Richiesta del ... /2019 di accesso documentale di ... quale difensore di imputato in processo penale, relativa a verifica del registro penale delle impugnazioni circa la corrispondenza tra la data di deposito apposta sull'atto d'impugnazione e la data di registrazione.*

### **IL PRESIDENTE**

**Vista la domanda di accesso documentale ex Legge 241/1990, datata ... /2019 e depositata in pari data, presentata dall'Avv. ... del Foro di ..., nella qualità di Difensore di fiducia di ... , imputato nel processo penale ... , con la quale si chiede ... (verifica del registro penale delle impugnazioni circa la corrispondenza tra la data di deposito apposta sull'atto d'impugnazione e la data di registrazione);**

preso atto della riconducibilità di tale domanda al diritto di accesso c.d. “documentale”, di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, costituendo le annotazioni sul Registro delle Impugnazioni Modello 31 della Sezione GIP-GUP un documento di natura amministrativa sia pure collegato, oltre che funzionale, all'attività giurisdizionale, nonché della titolarità in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l'accesso;

richiamata la normativa, esattamente l'art. 24, 1°c. lett. a) e 2°c. della L. 241/1990 <sup>1</sup>, che prevede specifiche ipotesi in presenza delle quali il diritto di accesso è escluso, rinviando ai divieti di divulgazione espressamente previsti dalla legge e dai Regolamenti Ministeriali finalizzati all'individuazione, a cura delle singole PP.AA., delle categorie di documenti sottratti all'accesso e, nello specifico, al Regolamento nr. 115/1996 del Ministero della

---

<sup>1</sup> **Legge 241/1990 - Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). 1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; ... 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.**



## ***Tribunale di Reggio Calabria*** ***Presidenza***

Giustizia che, all'art. 5/2°c. <sup>2</sup>, sancisce l'esclusione dal diritto di accesso dei documenti per i quali la vigente normativa ne vieta la divulgazione ed, in particolare, dei documenti aventi natura giurisdizionale o collegati, oltre che funzionali, all'attività giurisdizionale;

considerato che ad oggi è pienamente vigente la disposizione di cui all'art. 2, 3°c. del Decreto 30/09/1989 n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale), ai sensi della quale « 3. *I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato* » e, pertanto, non sono ostensibili al pari degli atti processuali ai quali accedono le parti legittimate secondo la normativa del diritto processuale <sup>3</sup>, a nulla rilevando la sopravvenuta e recente tenuta informatizzata dei registri penali, ivi compreso il modello 31 (registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento);

valutato, altresì, che per certificato si intende l'attestazione scritta di dati o elementi risultanti da registri o documenti ufficiali delle cancellerie giudiziarie e, tuttavia, se il contenuto di queste attestazioni può essere desunto da atti o sentenze, la cancelleria non è tenuta al rilascio di alcun certificato, potendo la parte legittimata *ex lege* visionare il fascicolo processuale e richiedere copia integrale o parziale dei documenti ivi collazionati;

premesso ciò,

### **DISPONE**

il **rigetto** della domanda di accesso documentale ex Legge 241/1990, datata ... /2019 e depositata in pari data, presentata dall'Avv. ... del Foro di ... , nella qualità di Difensore di fiducia di ... , imputato nel processo penale ... , per le motivazioni di seguito esposte.

---

<sup>2</sup> **Decreto M.G. 115/1996 - Art. 5 (Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento).** 1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni sottraggono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza. 2. Sono altresì esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti, ancorché non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa ne prevede l'esclusione, ed in particolare i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attività giurisdizionale.

<sup>3</sup> È principio generale che la Pubblica Amministrazione non è obbligata a far conoscere atti e documenti attinenti all'attività meramente interna di essa amministrazione e tra questi atti «interni» vanno certamente compresi i registri, la cui finalità è quella di migliorare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi.



## ***Tribunale di Reggio Calabria*** ***Presidenza***

Nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso c.d. "documentale" ex L. 241/1990, le annotazioni sul Registro delle Impugnazioni Modello 31 della Sezione ... , di cui si chiede visione e copia, pur costituendo un documento di natura amministrativa, sono collegate, oltre che funzionali, all'attività giurisdizionale (nel caso specifico, al processo penale ...) e, pertanto, devono ritenersi escluse dal diritto di accesso giusto quanto disposto dal menzionato art. 5/2°c. del Regolamento nr. 115/1996 del Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt. 24/1°c. lett. a) e 2°c. della L. 241/1990.

Ma anche sul piano processuale si sottolinea che il vigente regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale prevede che i registri, in quanto atti interni finalizzati al miglioramento dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi, siano tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato, disposizione che oggi va letta alla luce dell'attuale informatizzazione dei registri penali, ivi compreso il modello 31 (registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento), nel senso che la consultazione telematica è rigorosamente riservata al personale di cancelleria a tal fine abilitato.

Nel caso di specie le annotazioni sul registro telematico riportano in sintesi i dati di riferimento degli atti processuali, in questo caso ..., dei quali le parti legittimate hanno piena e immediata visione nonché facoltà di estrarne copia.

Ne è riprova la circostanza che la cancelleria non è tenuta al rilascio di alcun certificato se il contenuto può essere desunto da atti o sentenze, potendo la parte legittimata *ex lege* visionare il fascicolo processuale e richiedere copia integrale o parziale dei documenti ivi collazionati.

Qualora, viceversa, si voglia intraprendere un'indagine difensiva finalizzata al controllo del corretto operato della pubblica amministrazione <sup>4</sup>, l'ordinamento giuridico

---

<sup>4</sup> Cfr. Legge 241/1990 - Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.



## **Tribunale di Reggio Calabria** **Presidenza**

prevede specifici strumenti diversi sia dall'esercizio del diritto di accesso sia dalla richiesta alla cancelleria giudiziaria di visione e copia degli atti processuali.

*Ad adiuvandum* si richiama una significativa pronuncia della Corte di Cassazione, **Cass. Sez. III Penale, sentenza n. 35864 del 31 maggio – 31 agosto 2016**, secondo la quale « *I registri di cancelleria previsti dal D.M. n. 334 del 1989, poiché per espressa previsione di legge (art. 2, comma terzo) sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato, non rivestono per le parti ed i loro difensori carattere di ufficialità né possono essere considerati fidefacienti circa il loro contenuto, attesa la loro valenza meramente interna e l'assenza del carattere di pubblicità* »<sup>5</sup>.

Sul piano sostanziale, infine, si rappresenta che con relazione interna di servizio la cancelleria giudiziaria ... ha accertato che « ... *Con l'ausilio dei tecnici addetti all'assistenza informatica veniva effettuata una fotografia delle impugnazioni presentate in quelle date relative al p.p. anzidetto (c.d. screenshot), da cui si evidenzia che solo in data ... /2018 sono state proposte impugnazioni, fra le quali quelle del ... Si precisa che non esiste un registro informatico delle impugnazioni ma le stesse possono essere consultate tramite l'accesso alle impugnazioni per singolo p.p. o, in caso di ricerca di tutte le impugnazioni presentate in Ufficio, della creazione di una query da parte dell'Amministratore di Sistema* ».

---

<sup>5</sup> In particolare, la Corte di Cassazione ha sottolineato che « ... *al fine di rilevare come sia destituita di fondamento la tesi difensiva secondo cui quanto risultante dal registro mod. 16 assumerebbe crisma di "ufficialità", è sufficiente richiamare il disposto dell'art. 2, comma terzo, del predetto D.M. 30/09/1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale), norma che espressamente prevede che "i registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato". Proprio la espressa previsione normativa che limita l'accessibilità ai registri di cancelleria (ivi incluso quindi il mod. 16) al solo personale autorizzato (intendendo, ovviamente, la norma riferirsi al personale amministrativo o giudiziario, con esclusione del pubblico – ivi compresi parti e difensori – ciò che si desume dalla chiara indicazione normativa per la quale i registri devono essere tenuti in luogo "non accessibile al pubblico") esclude l'ufficialità del registro mod. 16 e la ostensibilità del medesimo a soggetti diversi dal personale di cancelleria e giudiziario* » ... « ... *la previsione dell'art. 2, comma terzo, citato che espressamente prevede che "i registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato", escludendo invero la legge stessa la "pubblicità" dei registri e ribadendo la finalità meramente "interna" delle annotazioni riportate sui medesimi, desumibile dalla chiara indicazione della limitazione dell'accesso al solo "personale" autorizzato, espressione che ovviamente delimita la categoria dei soggetti autorizzabili ai soli appartenenti all'Amministrazione della Giustizia, ossia gli appartenenti ai ruoli del personale amministrativo e ai ruoli del personale di magistratura* ».



***Tribunale di Reggio Calabria***  
***Presidenza***

---

**L'istanza *de quo*, pertanto, non può essere accolta.**

**Si avvisa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso ai sensi dell'art. 25 della Legge 241/1990.**

Si comunichi a ...

*Reggio Calabria, ... /2019.*

*Il Presidente*